



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
33

del
12/07/2017

(Proposta n. 33 del 12/07/2017)

Oggetto: SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FABRIANO N. 42/2017: BORRI GIOVANNI/COMUNE DI FABRIANO- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1° LETT. A) D.LGS N. 267/2000-

IL DIRIGENTE

PREMESSO

In data 20/10/2014 perveniva al protocollo dell'Ente atto di citazione per l'udienza del 29/01/2015 avanti il Giudice di Pace di Fabriano, da parte del Sig. Borri Giovanni;

La citazione aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per la somma di euro 4.990,00 alla proprietà del Sig. Borri;

Parte attrice sosteneva che la causa dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà fosse dovuta alle infiltrazioni di acqua provenienti dalla via pubblica. Il competente Ufficio tecnico dell'Ente riteneva invece, prima facie, che la causa fosse riconducibile alla mancata manutenzione, da parte del privato, del proprio pozzetto di raccolta delle acque provenienti dal discendente sempre di proprietà privata. In seguito, pendente il giudizio, si appurò che il suddetto pozzetto non era di proprietà del Borri;

Si riteneva opportuno, anche sulla scorta di quanto affermato dal competente Ufficio Tecnico, provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente onde espletare tutte le difese sia in punto dell' "an che del quantum debeatur";

Con deliberazione giunta n. 1 del 21/01/2015 si provvedeva alla costituzione in giudizio dell'Ente procedendo al conferimento del relativo mandato difensivo e dell'incarico professionale all'Avv. Silvia Camilli Meletani del foro di Ancona con studio in Fabriano Via Mazzini 1;

Veniva quindi espletata la Consulenza Tecnica d'Ufficio dal Geom Andrea Astolfi che ricondusse solo una minima parte dei danni richiesti (poco più di un quarto), alla cattiva manutenzione della sede stradale pubblica, riconducendo la restante parte dei danni all'umidità proveniente dal terreno sottostante la pavimentazione al piano interrato;

Il Giudice era ad aggiungere le spese, come fatte rilevare dal CTP di parte attrice, per l'assistenza tecnica da parte di un Direttore dei Lavori per garantire l'esatta e puntuale esecuzione delle opere, quantificando detta spesa in euro 500,00. Non solo. Nonostante la



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

33

del

12/07/2017

parziale e maggioritaria soccombenza dell'attore, che aveva quantificato il proprio danno in euro 4.990,00 a fronte di un danno riconosciuto risarcibile per euro 1.250,42 oltre euro 500,00 per spese tecniche, il Giudice ha ritenuto soccombente il Comune di Fabriano condannandolo di conseguenza al pagamento delle spese legali dell'attore per intero, oltre che di quelle della espletata CTU;

VISTA la sentenza del G.D.P. di Fabriano N. 42 DEL 5/06/2017 del seguente dispositivo:

omissis.....condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore della parte attrice che liquida in complessivi euro 1.750,89 oltre Iva ed accessori ed interessi dalla data della domanda. Condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.711,73 di cui euro 293,46 per spese oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed all'Iva ed al Cpa come per legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese per la CTU.

CONSIDERATO che le **spese legali**, come liquidate in sentenza, ammontano a complessivi euro **3.822,01**, di cui euro 2.418,27 per onorari oltre rimb. Forf. 15%, CPA 4%, IVA 22% e così per un totale di euro 3.528,55 a cui vanno aggiunti euro 293,46 per spese non imponibili. Alla suddetta somma dovrà essere aggiunta la somma di euro **520,97** per la quota parte della **CTU** già corrisposta dal Sig. Borri al Geom. Astolfi;

CONSIDERATO altresì che il totale della **sorte** ammonta ad euro **1.525,51**, somma comprensiva di iva al 22% per i danni e ad euro **634,40** anch'essa comprensiva di iva al 22%, per le spese tecniche di parte riconosciute dal Giudice in sentenza, e così per un totale di euro **2.159,91**, come da note spese compilate dal tecnico del Sig. Borri ed inviate in data 14/07/2017 per il tramite del legale di controparte. Sulla somma afferente la sorte, al netto dell'IVA, come indicata in dispositivo di sentenza pari ad euro 1.750,89 andranno calcolati gli interessi legali dalla data della domanda, 20/10/2014, alla data del prevedibile saldo, 31/08/2017 che sono pari ad euro **16,88**;

VERIFICATO quindi che il totale delle somme da corrispondere al sig. Borri ammonta ad euro **3.822,01** per le spese legali + euro **520,97** per quota parte CTU + euro **2.159,91** + interessi legali per euro **16,88** per la sorte e così per la somma complessiva di euro **6.519,77**;

DATO ATTO che il Consulente Tecnico d'Ufficio, Geom. Andrea Astolfi di Fabriano, faceva pervenire all'Ente con nota mail del 15 febbraio u.s., le proprie competenze così come liquidate dal Giudice di Pace con decreto n. 78 dell'1/02/2017, come di seguito indicate: totale onorario per euro 813,38 oltre accessori di legge (cassa di previdenza ed iva), ponendone il pagamento, in via provvisoria, al 50 % in capo a ciascuna delle parti.

VISTA la liquidazione disposta dal Giudice con il prefato decreto;

Acquisita, prima dell'emissione della sentenza, la nota spese dal CTU geom. Andrea Astolfi per la quota del 50% per la complessiva somma di euro 520,97, di cui euro 406,69 per onorari, euro 20,33 per CNPAG 5%, euro 93,95 per IVA 22%;

CONSIDERATO che parte attrice ha già provveduto a corrispondere la propria quota al CTU per



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

33

del

12/07/2017

cui allo stato, in seguito al sopraggiungere dell'odierna sentenza che pone le spese di CTU interamente in capo al Comune di Fabriano, si rileva necessario provvedere anche al rimborso di detta quota- parte di consulenza pari ad euro 520,97 in favore del Sig. Borri Giovanni e, altresì, al pagamento della restante somma di euro 520,97 direttamente al CTU Geom. Adrea Astolfi;

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio pari alla complessiva somma di euro **7.040,74** da riconoscere quanto ad euro **6.519,77** in favore del Sig. Borri Giovanni e quanto ad euro **520,97** in favore del Geom. Andrea Astolfi, rientra nella lett. a) comma 1 dell'art. 194 del D.LGS. N. 267/2000;

DATO ATTO che la stessa Corte Dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Sicilia, nella Deliberazione n. 2/2005, attribuisce al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, come nel caso di specie, da parte dell'Organo Consiliare, una mera funzione ricognitoria e non autorizzatoria;

DATO ATTO altresì che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio non costituisce acquiescenza alla sentenza del Giudice di Pace n. 42 del 5/06/2017 ma costituisce un mero adempimento alla stessa costituente titolo esecutivo, fatti salvi e impregiudicati i diritti dell'Ente anche in merito alla proposizione dell'atto di appello avverso la medesima e/o di eventuale appello in via incidentale;

Con la presente deliberazione infatti si adempie ad un obbligo di legge, ovvero l'adempimento ad un decreto giudiziale di liquidazione e ad una sentenza in quanto ordini impartiti da un Giudice, e costituenti entrambi titoli esecutivi;

VISTO l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002;

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio dei Revisori Dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.LGS. N. 267/2000, per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

33

del

12/07/2017

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere la legittimità del presente debito fuori bilancio, in favore del Geom. Andrea Astolfi di Fabriano in qualità di CTU , scaturito dal decreto di liquidazione n. 78/2017 del Giudice di Pace di Fabriano per la complessiva somma di euro **520,97**, come da nota spese presentata dal Ctu; di cui euro 406,69 per onorari, euro 20,33 per CNPAG 5%, euro 93,95 per IVA 22%;
3. di riconoscere altresì, in ottemperanza alla sentenza del GDP di Fabriano n. 42/2017 provvisoriamente esecutiva e solo al fine di evitare ulteriori spese per eventuali azioni esecutive di controparte, la legittimità dell'ulteriore debito fuori bilancio, in favore del Sig. Borri Giovanni, per la complessiva somma di euro **6.519,77**, come meglio in premessa descritto;
4. di fare espressa riserva in merito ad eventuale impugnativa della sentenza de qua;
5. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica;
6. Di dare atto che la spesa, prevista in complessivi € **7.040,74** verrà imputata alla voce di Bilancio 111.19.980 "riconoscimento debiti fuori bilancio oneri da contenzioso" del Bilancio Pluriennale 2017-2019 annualità 2017 ed impegnata con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio;
7. Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
8. Di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte Dei Conti nonché agli Organi di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art 23 della legge n. 289/2002;
9. Di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è la Dott.ssa Stefania Orlandi;
10. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 del D.LGS n, 267/2000, al fine di dare corso ai pagamenti in ottemperanza e al Decreto giudiziale e alla Sentenza che costituiscono titoli esecutivi;

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i